

Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP)

del 20 marzo 1981 (Stato 5 dicembre 2008)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 103 e 114^{bis} della Costituzione federale^{1;2}
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 1976³,
decreta:

Parte prima: Disposizioni generali

Capitolo 1: Campo d'applicazione

Sezione 1: Oggetto e limiti della cooperazione

Art. 1 Oggetto

¹ La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:⁴

- a. l'estradizione di persone penalmente perseguite o condannate (parte seconda);
- b. l'assistenza per un procedimento penale all'estero (parte terza);
- c. il perseguimento e la repressione di un reato in via sostitutiva (parte quarta);
- d. l'esecuzione di decisioni penali straniere (parte quinta).

² ...⁵

³ La presente legge s'applica soltanto alle cause penali in cui il diritto dello Stato richiedente consente di adire il giudice.

⁴ La presente legge non conferisce alcun diritto alla cooperazione internazionale in materia penale.

RU **1982** 846

¹ [CS **1** 3]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 54 cpv. 1, 164 cpv. 1 lett. g e 190 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS **101**).

² Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS **780.1**).

³ FF **1976** II 443

⁴ Nuovo testo giusta l'art. 59 n. 1 della LF del 22 giu. 2001 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale, in vigore dal 1° lug. 2002 (RS **351.6**).

⁵ Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU **1997** 114; FF **1995** III 1).

Art. 1a⁶ Limitazione della cooperazione

La presente legge si applica tenendo conto dei diritti di sovranità, della sicurezza, dell'ordine pubblico e d'altri interessi essenziali della Svizzera.

Sezione 2: Irricevibilità della domanda**Art. 2** Procedimento all'estero⁷

La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero:

- a.⁸ non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 1950⁹ per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 1966¹⁰ sui diritti civili e politici;
- b.¹¹ tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità;
- c. arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o
- d. presenti altre gravi deficienze.

Art. 3 Genere del reato

¹ La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che, secondo la concezione svizzera, è di carattere preponderantemente politico, costituisce una violazione degli obblighi militari o di analoghi obblighi o sembra volto contro la difesa nazionale o la forza difensiva dello Stato richiedente.

² L'eccezione del carattere politico è comunque improponibile se il reato:

- a. tendeva allo sterminio o all'oppressione di un gruppo di popolazione per considerazioni di cittadinanza, razza, confessione, appartenenza etnica, sociale o politica;

⁶ Introdotta dal dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

⁹ RS 0.101

¹⁰ RS 0.103.2

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

- b. sembra particolarmente riprensibile poiché l'autore, a scopo di estorsione o coazione, ha messo o ha minacciato di mettere in pericolo la libertà, la vita o l'integrità fisica di persone, segnatamente con il dirottamento di un aeromobile, una presa d'ostaggio o l'impiego di mezzi di distruzione di massa, o
- c. costituisce una violazione grave del diritto internazionale umanitario ai sensi delle Convenzioni di Ginevra del 1949¹² e dei loro Protocolli aggiuntivi^{13,14}

³ La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito a una domanda d'assistenza secondo la parte terza della presente legge se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale.

Art. 4 Casi irrilevanti¹⁵

La domanda è respinta se l'importanza del reato non giustifica l'attuazione del procedimento.

Art. 5 Estinzione dell'azione penale

¹ La domanda è irricevibile se:

- a.¹⁶ in Svizzera o nello Stato in cui il reato è stato commesso, il giudice:
 - 1. ha pronunciato nel merito l'assoluzione o l'abbandono o
 - 2. ha rinunciato ad infliggere una sanzione o se ne è temporaneamente astenuto;
- b.¹⁷ la sanzione è stata eseguita o è ineseguibile secondo il diritto dello Stato del giudizio; o
- c.¹⁸ la sua attuazione implica misure coercitive e, secondo il diritto svizzero, l'azione penale o l'esecuzione sarebbe esclusa a causa della prescrizione assoluta.

² Il capoverso 1 lettere a e b non è applicabile se lo Stato richiedente adduce motivi per la revisione d'una sentenza cresciuta in giudicato a tenore dell'articolo 229 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale¹⁹.

¹² RS **0.518.12/23/42/51**

¹³ RS **0.518.521/522**

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU **1997** 114 130; FF **1995** III 1).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU **1997** 114 130; FF **1995** III 1).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU **1997** 114 130; FF **1995** III 1).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU **1997** 114 130; FF **1995** III 1).

¹⁸ Gli art. 97 ss CP (RS **311.0**) conoscono ora un nuovo regime di prescrizione (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

¹⁹ RS **312.0**

Art. 6 Simultaneità dell'esclusione e dell'ammissibilità della cooperazione

¹ Se il reato contestato alla persona perseguita ricade sotto parecchie disposizioni penali svizzere, si può dar seguito alla domanda soltanto per le fattispecie che non la rendono irricevibile e se sia garantito che lo Stato richiedente osservi le condizioni poste.

² La cooperazione è esclusa se il procedimento verte su un reato ricadente sotto parecchie disposizioni penali del diritto svizzero o straniero e se non si può dar seguito alla domanda per una delle fattispecie che include il reato sotto tutti i suoi aspetti.

Sezione 3: Disposizioni speciali**Art. 7** Cittadini svizzeri

¹ Salvo che vi acconsenta per scritto, nessuno Svizzero può essere estradato o consegnato a uno Stato estero a scopo di perseguimento o esecuzione penali. Il consenso può essere revocato fintanto che non sia ordinata la consegna.

² Il capoverso 1 non s'applica al transito e alla restituzione di uno Svizzero consegnato temporaneamente alle autorità svizzere da un altro Stato.

Art. 8 Reciprocità

¹ Di regola, è dato seguito alla domanda soltanto se lo Stato richiedente concede la reciprocità. L'Ufficio federale di giustizia²⁰ del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Ufficio federale) chiede una garanzia di reciprocità qualora le circostanze lo richiedano.

² La reciprocità non è in particolare necessaria per le notificazioni o qualora l'esecuzione della domanda:

- a. sembri richiesta dalla natura del reato o dalla necessità di lottare contro determinati reati;
- b.²¹ possa migliorare la situazione della persona perseguita o le probabilità del suo reinserimento sociale; o
- c. serva a elucidare un reato diretto contro uno Svizzero.

³ Il Consiglio federale può, nei limiti della presente legge, garantire la reciprocità ad altri Stati.

²⁰ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS **170.512.1**).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU **1997** 114 130; FF **1995** III 1).

Art. 8a²² Accordi bilaterali

Il Consiglio federale può concludere con gli Stati esteri accordi bilaterali sul trasferimento dei condannati, per quanto siano conformi ai principi della Convenzione del Consiglio d'Europa del 21 marzo 1983²³ sul trasferimento dei condannati.

Art. 9 Protezione della sfera segreta

Nell'esecuzione della domanda, la protezione della sfera segreta è retta dalle disposizioni sul diritto di non deporre. Per la perquisizione e il suggellamento di carte valgono i principi dell'articolo 69 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale²⁴.

Art. 10²⁵**Art. 11** Definizioni

¹ Persona perseguita giusta la presente legge è ogni persona indiziata, sottoposta ad istruzione penale o colpita da una sanzione.

² Sanzione è ogni pena o misura.

Capitolo 1a:²⁶ Sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche**Art. 11a**

¹ L'Ufficio federale gestisce un sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche, che può contenere dati degni di particolare protezione trattati nell'ambito delle forme di collaborazione previste dalla presente legge. Questi dati possono essere trattati per:

- a. accertare se sono trattati dati relativi a una determinata persona;
- b. trattare dati concernenti le pratiche;
- c. organizzare in modo razionale ed efficace lo svolgimento dei lavori;
- d. tenere il controllo dello svolgimento delle pratiche;
- e. elaborare statistiche.

²² Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° nov. 2002 (RU **2002** 3333 3334; FF **2001** 4213).

²³ RS **0.343**

²⁴ RS **312.0**

²⁵ Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU **1997** 114; FF **1995** III 1).

²⁶ Introdotto dal n. 7 dell'all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RS **361**).

² Per adempiere gli scopi enunciati nel capoverso 1, il sistema contiene:

- a. le generalità delle persone i cui dati sono trattati;
- b. i dati necessari a localizzare e gestire correttamente i fascicoli;
- c. i documenti relativi alle pratiche e alle iscrizioni registrate elettronicamente.

³ L'Ufficio federale di polizia e l'Ufficio federale della migrazione hanno accesso ai dati di cui al capoverso 2 lettera a mediante una procedura di richiamo. L'Ufficio federale di polizia ha parimenti accesso ai dati di cui al capoverso 2 lettera b, nella misura in cui esegue i compiti previsti dalla presente legge.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente per quanto concerne:

- a. la registrazione dei dati di cui al capoverso 2 lettere a e b, i dati delle autorità giudiziarie coinvolte nella procedura d'assistenza giudiziaria e i reati che hanno dato luogo alle richieste di assistenza giudiziaria;
- b. la durata di conservazione e l'archiviazione dei dati;
- c. i servizi dell'Ufficio federale che possono trattare direttamente dati nel sistema e i dati che possono essere comunicati ad altre autorità in casi specifici.

Capitolo 2: Diritto applicabile

Art. 12 In genere

¹ Salvo diversa disposizione della presente legge, le autorità amministrative federali applicano per analogia la legge federale del 20 dicembre 1968²⁷ sulla procedura amministrativa e le autorità cantonali le prescrizioni vigenti per esse. Per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale.

² Le disposizioni cantonali e federali sulla sospensione dei termini non sono applicabili.²⁸

Art. 13 Interruzione della prescrizione²⁹. Querela

¹ Nei procedimenti giusta la presente legge sono considerati efficaci in Svizzera:

- a. l'interruzione della prescrizione secondo il diritto dello Stato richiedente;
- b. la querela presentata in tempo utile a un'autorità straniera, se necessaria anche secondo il diritto svizzero.

² Se la querela è necessaria soltanto secondo il diritto svizzero, la sanzione non può essere inflitta o eseguita in Svizzera qualora la parte lesa vi si opponga.

²⁷ RS 172.021

²⁸ Introdotto dal dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

²⁹ In merito all'interruzione della prescrizione cfr. ora gli artt. 97 segg. CP (RS 311.0; RU 2006 3459; FF 1999 1669).

Art. 14 Computo della carcerazione

Il computo del carcere preventivo scontato all'estero o della carcerazione provocata all'estero da un procedimento giusta la presente legge è retto dall'articolo 69 del Codice penale svizzero³⁰.

Art. 15³¹ Indennità per ingiusta carcerazione

¹ Le disposizioni federali o cantonali sulla riparazione del carcere ingiustificatamente sofferto e di altri pregiudizi si applicano per analogia nel procedimento condotto in Svizzera conformemente alla presente legge, o all'estero a domanda di un'autorità svizzera.

² La Confederazione provvede alla riparazione qualora la domanda sia presentata o eseguita da un'autorità federale. Essa ha diritto di regresso verso il Cantone che ha provocato la domanda.

³ L'indennità può essere ridotta o rifiutata se la persona perseguita ha provocato per sua colpa l'istruttoria o la sua carcerazione oppure se, con temerarietà, ha intralciato o protrato il procedimento.³²

⁴ L'indennità per il carcere sofferto in Svizzera ai fini d'extradizione può anche essere decurtata o rifiutata se lo Stato richiedente:

- a. ritira la domanda di ricerca o di fermo in vista d'extradizione; o
- b. non presenta la domanda d'extradizione con i relativi allegati nel termine fissato.³³

⁵ Qualora sia decisa la decurtazione o il rifiuto dell'indennità secondo il capoverso 4, si devono considerare le possibilità del danneggiato di ottenere un indennizzo nello Stato estero.³⁴

Capitolo 3: Procedura in Svizzera**Sezione 1: Autorità e loro attribuzioni****Art. 16** Autorità cantonali

¹ I Cantoni cooperano all'esecuzione della procedura d'extradizione. Salvo diversa disposizione del diritto federale, incombe loro di eseguire le domande d'altra assistenza, di assumere il perseguimento penale in via sostitutiva e di eseguire le deci-

³⁰ RS 311.0

³¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

³² Introdotto dal dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

³³ Introdotto dal dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

³⁴ Introdotto dal dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

sioni penali. Essi sottostanno alla vigilanza della Confederazione in quanto debba essere applicata la presente legge.

² I Cantoni determinano la competenza, l'organizzazione e la gestione delle autorità esecutive.

Art. 17 Autorità federali

¹ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) decide nel caso dell'articolo 1a.³⁵ Nei 30 giorni che seguono la comunicazione scritta della decisione finale può essere chiesta una decisione del Dipartimento.^{36,37}

² L'Ufficio federale riceve le domande dell'estero e presenta quelle svizzere. Esso tratta le domande d'extradizione e provvede affinché le domande d'altra assistenza, di perseguimento penale in via sostitutiva o di esecuzione di decisioni penali siano esaminate dalle autorità cantonali o federali competenti, sempreché la loro esecuzione non sia manifestamente inammissibile.

³ L'Ufficio federale decide su:

- a. la richiesta della garanzia di reciprocità (art. 8 cpv. 1);
- b. la scelta della procedura appropriata (art. 19);
- c. l'ammissibilità di domande svizzere (art. 30 cpv. 1).

⁴ L'Ufficio federale può delegare l'attuazione totale o parziale del procedimento all'autorità federale che sarebbe stata competente a reprimere se il reato fosse stato commesso in Svizzera.

⁵ Può anche decidere sull'ammissibilità dell'assistenza giudiziaria e sull'esecuzione, conformemente all'articolo 79a.³⁸

Art. 17a³⁹ Obbligo di celerità

¹ L'autorità competente tratta le domande con celerità. Essa decide senza indugio.

² A domanda dell'Ufficio federale, lo informa sullo stato del procedimento, sui motivi di un eventuale ritardo e sulle misure prospettate. In caso di ritardo ingiustificato, l'Ufficio federale può intervenire presso l'autorità di vigilanza competente.

³ Qualora l'autorità competente neghi o ritardi senza motivo una decisione, il suo silenzio equivale a una decisione negativa impugnabile.

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

³⁶ Per. introdotto dal n. 30 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

³⁸ Introdotto dal dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

³⁹ Introdotto dal dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

Art. 18⁴⁰ Misure provvisionali

¹ A espressa domanda di uno Stato estero l'autorità competente può prendere misure provvisionali per mantenere lo stato esistente, per salvaguardare interessi giuridici minacciati o per assicurare prove in pericolo, purché il procedimento secondo la presente legge non appaia manifestamente inammissibile o inappropriato.

² Se vi è pericolo nel ritardo e qualora vi siano indicazioni sufficienti per giudicare se i presupposti sono adempiuti, queste misure possono anche essere ordinate dall'Ufficio federale appena annunciata la domanda. Esse sono annullate se lo Stato estero non presenta la domanda entro il termine stabilito.

³ I ricorsi contro le decisioni giusta il presente articolo non hanno effetto sospensivo.

Art. 18^a⁴¹ Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

¹ L'Ufficio federale può ordinare, su espressa domanda di uno Stato estero, una sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni allo scopo di stabilire il luogo di soggiorno di una persona perseguita.

² Al fine di prestare altre forme di assistenza giudiziaria, l'autorità federale o cantonale incaricata della domanda può ordinare la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

³ Le condizioni della sorveglianza e la relativa procedura sono disciplinate dalla legge federale del 6 ottobre 2000⁴² sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

Art. 19 Scelta della procedura

Se la persona perseguita si trova all'estero e, secondo il diritto dello Stato cui dev'essere rivolta la domanda, vi è possibilità di scelta tra diverse procedure, dev'essere data la preferenza a quella che sembra garantire il migliore reinserimento sociale.

Art. 20 Sospensione del procedimento o dell'esecuzione penali

¹ Su proposta dell'Ufficio federale, l'autorità competente può prescindere temporaneamente dall'attuazione del procedimento penale o dall'esecuzione della sanzione per un altro fatto contro una persona perseguita all'estero se:

- a. la sanzione incorsa in Svizzera non ha importanza essenziale in riscontro a quella che sarà probabilmente inflitta all'estero, o
- b. l'esecuzione in Svizzera non sembra appropriata.

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

⁴¹ Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 780.1).

⁴² RS 780.1

² Conchiuso il procedimento penale all'estero, l'autorità svizzera decide se attuare il procedimento o l'esecuzione penali sospesi.

Art. 20a⁴³ Transito di un carcerato

¹ Per un procedimento in uno Stato estero, ammissibile secondo la presente legge, l'Ufficio federale può, a domanda di questo Stato o di uno Stato terzo, autorizzare il transito di un carcerato senza sentire l'interessato e prendere le disposizioni occorrenti. La decisione e i provvedimenti ad essa connessi non sono impugnabili. Essi sono comunicati soltanto allo Stato richiedente.

² L'autorizzazione non è necessaria se il carcerato è trasportato via aerea senza scalo sul territorio svizzero. In caso di scalo imprevisto il carcerato può essere tenuto in stato di fermo soltanto se:

- a. sono adempiute le condizioni del fermo a tenore dell'articolo 44; o
- b. lo Stato che ha ordinato il trasporto ne ha informato precedentemente l'Ufficio federale, indicando il motivo della consegna e il reato che la giustifica.

³ Soltanto l'Ufficio federale può interrompere il transito per provvedimenti di perseguimento o esecuzione penali in Svizzera.

Sezione 2: Protezione giuridica

Art. 21 Disposizioni comuni

¹ La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d'ufficio.

² Se la tutela dei loro interessi lo richiede, altre persone toccate da una misura d'assistenza o presenti alle indagini in qualità di parte lesa possono, all'atto dell'esecuzione dell'operazione d'assistenza, farsi assistere da un patrocinatore e, in quanto lo scopo dell'inchiesta non ne sia pregiudicato, farsi rappresentare da lui.

³ Le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero possono impugnare decisioni soltanto se una misura d'assistenza giudiziaria le tocca personalmente e direttamente e se hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.⁴⁴

⁴ Il ricorso contro una decisione pronunciata in applicazione della presente legge non ha effetto sospensivo. Fa eccezione il ricorso:

⁴³ Introdotta dal dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

- a. contro una decisione che autorizza l'extradizione;
- b. contro una decisione che autorizza la comunicazione di informazioni concernenti la sfera segreta o la consegna di oggetti o beni all'estero.⁴⁵

Art. 22⁴⁶ Indicazione dei rimedi giuridici

Le decisioni delle autorità federali e cantonali devono essere provviste dell'indicazione dei rimedi giuridici, menzionante il rimedio giuridico ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo.

Art. 23⁴⁷

Art. 24⁴⁸

Art. 25 Ricorso⁴⁹

¹ Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.⁵⁰

² Il ricorso contro una domanda svizzera a uno Stato estero è ammissibile soltanto se questo è richiesto di assumere il perseguimento o l'esecuzione penali. In tale caso, è legittimata a ricorrere unicamente la persona perseguita che ha dimora abituale in Svizzera.⁵¹

^{2bis} È ammissibile il ricorso contro una domanda svizzera volta a far assumere a uno Stato estero l'esecuzione di una decisione penale relativa a una consegna ai sensi dell'articolo 101 capoverso 2.⁵²

³ L'Ufficio federale può ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali e contro le decisioni del Tribunale penale federale. L'autorità cantonale può ricorrere contro la decisione dell'Ufficio federale di non presentare la domanda.⁵³

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU **1997** 114 130; FF **1995** III 1).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU **1997** 114 130; FF **1995** III 1).

⁴⁷ Abrogato dal n. 30 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

⁴⁸ Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU **1997** 114; FF **1995** III 1).

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. 30 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. 30 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU **1997** 114 130; FF **1995** III 1).

⁵² Introdotto dall'art. 2 del DF del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU **2004** 4161 4162; FF **2002** 3864).

⁵³ Nuovo testo giusta il n. 30 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

⁴ Il ricorso può vertere anche sull'applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero.

⁵ ...⁵⁴

⁶ La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti.⁵⁵

Art. 26⁵⁶ Ricorso amministrativo

Le decisioni del Dipartimento giusta l'articolo 17 capoverso 1 sono impugnabili mediante ricorso al Consiglio federale. ...⁵⁷

Capitolo 4: Procedura interstatale

Art. 27 Norme generali per le domande

¹ Gli articoli 27–31 si applicano a tutti i procedimenti disciplinati dalla presente legge. Sono fatte salve le disposizioni procedurali speciali delle altre parti della presente legge.⁵⁸

² Le domande estere devono essere indirizzate direttamente all'Ufficio federale.

³ Le domande indirizzate a un'autorità incompetente sono inoltrate d'ufficio. L'ufficio richiedente deve esserne informato.

⁴ Le domande connesse con un caso di carcerazione sono trattate senza indugio.

⁵ La decisione d'irricevibilità o di reiezione della domanda deve essere motivata.

Art. 28 Forma e contenuto della domanda

¹ La domanda deve essere scritta.

² Essa deve indicare:

- a. l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale;
- b. l'oggetto e il motivo;
- c. la qualificazione giuridica del reato;
- d. i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale.

⁵⁴ Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. 30 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

⁵⁷ Abrogato dal n. 30 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

³ Per l'apprezzamento giuridico del reato devono essere allegati:

- a. un breve esposto dei fatti essenziali, salvo ove trattasi di una domanda di notificazione;
- b.⁵⁹ le disposizioni applicabili nel luogo in cui il reato è stato commesso, salvo ove trattasi di una domanda d'assistenza secondo la parte terza della presente legge.

⁴ I documenti ufficiali esteri non richiedono legalizzazione.

⁵ Le domande estere e i documenti a sostegno devono essere presentati in lingua tedesca, francese o italiana o con una traduzione in una di queste lingue. Le traduzioni devono essere ufficialmente certificate conformi.

⁶ Se la domanda non soddisfa alle esigenze formali si può esigerne la rettificazione o il completamento; rimane salva la possibilità di ordinare misure provvisoriale.

Art. 29 Trasmissione

¹ L'Ufficio federale può ricevere direttamente le domande dal ministero della giustizia dello Stato richiedente.

² Per le misure provvisoriale o in casi urgenti, si può far capo alla mediazione dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (OIPC – Interpol) o trasmettere direttamente una copia della domanda all'autorità competente per l'esecuzione.

Art. 30 Domande svizzere

¹ Le autorità svizzere non possono presentare a uno Stato estero domande cui esse non potrebbero dar seguito giusta la presente legge.

² Per le domande di estradizione o di assunzione del perseguimento penale o dell'esecuzione è competente l'Ufficio federale; esso opera a richiesta dell'autorità cantonale.

³ Le condizioni cui lo Stato richiesto subordina l'esecuzione della domanda devono essere osservate dalle autorità svizzere.

⁴ L'Ufficio federale può prescindere dalla domanda se l'importanza del reato non giustifica l'attuazione del procedimento.

Art. 31 Spese

¹ Di regola, le domande estere sono eseguite gratuitamente.

² Il Consiglio federale determina a quali condizioni le spese possono essere accollate in tutto od in parte allo Stato richiedente.

³ Le spese per una domanda svizzera rimborsate a uno Stato estero sono a carico del procedimento che ha occasionato la domanda.

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

⁴ Il Consiglio federale disciplina la ripartizione delle spese tra Confederazione e Cantoni.

Parte seconda: Estradizione

Capitolo 1: Condizioni

Art. 32 Stranieri

Gli stranieri possono essere consegnati a uno Stato estero a scopo di perseguimento penale o di esecuzione di una sanzione restrittiva della libertà a cagione di atti ch'esso può reprimere, se questo Stato chiede l'estradizione o, a domanda della Svizzera, assume il perseguimento penale o l'esecuzione della decisione penale.

Art. 33 Minori di 20 anni

¹ Se è chiesta l'estradizione di fanciulli o adolescenti a tenore del Codice penale svizzero⁶⁰, si deve quanto possibile disporre il rimpatrio ad opera della competente autorità minorile. Ciò vale anche per le persone di 18 a 20 anni se l'estradizione potrebbe pregiudicarne lo sviluppo o il reinserimento sociale.

² Il rimpatrio ha gli effetti di un'estradizione.

Art. 34⁶¹

Art. 35 Reati motivanti l'estradizione

¹ L'estradizione è ammissibile se, secondo i documenti a sostegno della domanda, il reato:

- a. è passibile di una sanzione restrittiva della libertà per un massimo di almeno un anno o di una sanzione più severa, sia secondo il diritto svizzero sia secondo quello dello Stato richiedente, e
- b. non soggiace alla giurisdizione svizzera.

² La punibilità secondo il diritto svizzero è determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste, né del campo d'applicazione personale e temporale del Codice penale militare⁶² riguardo ai reati contro il diritto delle genti in caso di conflitto armato, al saccheggio e alle rapine di guerra.

⁶⁰ RS 311.0

⁶¹ Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

⁶² RS 321.0

Art. 36 Casi speciali

¹ Eccezionalmente, la persona perseguita può essere estradata per un fatto che potrebbe essere perseguito in Svizzera, qualora circostanze particolari, segnatamente la possibilità di un migliore reinserimento sociale, lo giustificino.

² Se si tratta di parecchi reati di cui uno motivante l'extradizione (art. 35 cpv. 1), l'extradizione è ammissibile per tutti.

Art. 37 Rifiuto

¹ L'extradizione può essere negata se la Svizzera può assumere il perseguimento del reato o l'esecuzione della decisione penale straniera e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento sociale della persona perseguita.

² L'extradizione è negata se la domanda si basa su una sentenza contumaciale e la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti ad ogni persona imputata di reato, eccetto quando lo Stato richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare alla persona perseguita il diritto ad un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa.⁶³

³ L'extradizione è pure negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la persona perseguita nello Stato richiedente non sarà condannata a morte o giustiziata né sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica.⁶⁴

Art. 38 Condizioni

¹ La persona perseguita può essere estradata soltanto alla condizione che lo Stato richiedente:

- a. non la persegua, punisca o riestradi a uno Stato terzo per un atto commesso prima dell'extradizione e per il quale questa non è stata concessa;
- b.⁶⁵ non ne restringa la libertà personale per un altro motivo antecedente all'extradizione;
- c.⁶⁶ non la deferisca a un tribunale d'eccezione; e
- d. a richiesta, trasmetta alle autorità svizzere una copia ufficialmente certificata conforme della decisione che conchiude il procedimento penale.

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

⁶⁴ Introdotto dal dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

² Le condizioni giuste al capoverso 1 lettere a e b decadono se:

- a. la persona perseguita o estradata vi rinuncia espressamente; o
- b. la persona estradata:
 1. benché resa edotta delle conseguenze e benché ne avesse la possibilità, non ha abbandonato il territorio dello Stato richiedente entro 45 giorni dalla liberazione condizionale o definitiva o, abbandonatolo, vi è ritornata, o
 2. vi è stata ricondotta da uno Stato terzo.⁶⁷

Art. 39 Estensione

Se l'estradata è accusato di altri reati, lo Stato che ne ha ottenuto l'extradizione può, in base a una nuova domanda, essere autorizzato a reprimere anche tali reati.

Art. 40 Domande di più Stati

¹ Se chiesta da più Stati per lo stesso reato, l'extradizione è di regola concessa a quello sul cui territorio il reato è stato commesso o principalmente eseguito.

² Se l'extradizione è chiesta da più Stati per diversi reati, la decisione deve tener conto di tutte le circostanze, segnatamente della gravità dei reati, del luogo in cui sono stati commessi, dell'ordine di ricezione delle domande, della cittadinanza della persona perseguita, del migliore reinserimento sociale e della possibilità di estradare a un altro Stato.

Capitolo 2: Procedura

Sezione 1: Domanda

Art. 41 Documenti a sostegno

Oltre ai documenti citati nell'articolo 28 capoverso 3 devono essere allegati alla domanda: l'originale o una riproduzione ufficialmente certificata conforme della decisione penale esecutoria, dell'ordine di arresto o di un altro atto di uguale efficacia giuridica, allestito secondo le prescrizioni dello Stato richiedente.

Art. 42 Domande di ricerca e di fermo

Le domande di ricerca e di fermo a scopo di estradizione devono menzionare oltre alle indicazioni secondo l'articolo 28 capoversi 2 e 3 lettera a:

- a. l'esistenza di un titolo di arresto valido, la data e l'autorità di emissione;
- b. l'intenzione dell'autorità competente di presentare una domanda di estradizione.

⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

Art. 43 Entrata in materia sulla domanda

L'Ufficio federale decide se e a quali condizioni si entrerà in materia sulla domanda.

Sezione 2: Misure provvisionali**Art. 44** Fermo

Gli stranieri possono essere fermati a scopo di estradizione in base a una domanda di un ufficio centrale nazionale dell'Interpol o del ministero di giustizia di uno Stato estero, o in base a una segnalazione internazionale in un sistema di ricerca dei delinquenti.⁶⁸ L'articolo 52 capoversi 1 e 2 è applicabile per analogia.

Art. 45 Sequestro conservativo

¹ In caso di fermo, gli oggetti e i beni che possono servire come mezzi di prova nel procedimento penale straniero o provengono dal reato sono posti al sicuro.

² Se necessario, le autorità cantonali possono ordinare la perquisizione della persona fermata e dei locali.

Art. 46 Avviso d'esecuzione. Durata delle misure

¹ Il fermo e il sequestro conservativo devono essere comunicati all'Ufficio federale.

² Essi sono mantenuti sino alla decisione circa il carcere in vista d'extradizione il più tardi però fino al terzo giorno feriale successivo al fermo.

Sezione 3: Carcere in vista d'extradizione e sequestro conservativo**Art. 47** Ordine di arresto e altre decisioni

¹ L'Ufficio federale emette un ordine di arresto in vista d'extradizione. Esso può prescindervi segnatamente se la persona perseguita:

- a. verosimilmente non si sottrarrà all'extradizione né comprometterà l'istruzione penale, o
- b. può produrre immediatamente il suo alibi.

² Se la persona perseguita non è in condizione d'essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano, l'Ufficio federale può, in luogo della carcerazione, decidere altri provvedimenti cautelari.

³ Simultaneamente, esso decide quali oggetti e beni debbano rimanere od essere messi al sicuro.

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

Art. 48 Contenuto

¹ Le decisioni di cui all'articolo 47 contengono:

- a. le indicazioni dell'autorità straniera sulla persona perseguita e sul reato contestato;
- b. la designazione dell'autorità che ha presentato la domanda;
- c. la menzione che l'extradizione è domandata;
- d. l'indicazione del diritto di interporre reclamo secondo il capoverso 2 e di farsi patrocinare.

² Contro queste decisioni è ammesso, entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto, il reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Il reclamo non ha effetto sospensivo, salvo disposizione contraria della Corte o del suo presidente.^{69 70}

Art. 49 Esecuzione

¹ Le decisioni di cui all'articolo 47 sono eseguite dalle autorità cantonali.

² L'ordine di arresto in vista d'extradizione non è eseguibile fin tanto che la persona perseguita si trova in carcere preventivo o espiatorio.⁷¹

³ Senza il consenso dell'Ufficio federale, la persona perseguita non può essere né messa in libertà né allontanata dalla Svizzera.

Art. 50 Scarcerazione

¹ Diciotto giorni dopo il fermo, l'Ufficio federale ordina la scarcerazione se la domanda d'extradizione e i relativi documenti a sostegno non gli sono pervenuti.⁷² Per motivi speciali, il termine può essere prorogato fino a quaranta giorni.

² Se la persona perseguita è già incarcerata, il termine decorre dall'inizio del carcere in vista d'extradizione.

³ La scarcerazione può essere eccezionalmente ordinata in qualsiasi stadio della procedura qualora ciò sembri opportuno secondo le circostanze. La persona perseguita può chiedere in ogni tempo d'essere scarcerata.

⁴ Per altro, la scarcerazione è retta dagli articoli 53 a 60 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale⁷³, applicabile per analogia.

⁶⁹ Nuovo testo del per. giusta il n. 30 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS **173.71**).

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU **1997** 114 130; FF **1995** III 1).

⁷² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU **1997** 114 130; FF **1995** III 1).

⁷³ RS **312.0**

Art. 51 Prosecuzione della carcerazione e reincarcerazione

¹ Se la domanda e i documenti a sostegno pervengono in tempo utile e l'extradizione non è manifestamente inammissibile, la carcerazione è mantenuta d'ufficio per tutta la durata della procedura.

² Se la persona perseguita è già stata messa in libertà, può essere ordinata la reincarcerazione.

Sezione 4: Preparazione della decisione d'extradizione**Art. 52** Diritto d'essere sentiti

¹ La domanda e i documenti a sostegno sono presentati alla persona perseguita e al suo patrocinatore. Al momento della notificazione dell'ordine di arresto in vista d'extradizione, l'autorità cantonale accerta se la persona perseguita è identica a quella designata nella domanda. La informa sulle condizioni dell'extradizione e dell'extradizione semplificata, avvertendola del suo diritto di interporre ricorso e dei suoi diritti di designare un patrocinatore di sua scelta o di farsi patrocinare d'ufficio.⁷⁴

² La persona perseguita è brevemente interrogata sulle sue condizioni personali, segnatamente sulla cittadinanza e sui rapporti con lo Stato richiedente, e su eventuali obiezioni contro l'ordine di arresto o l'extradizione. Il patrocinatore può partecipare a questa audizione.

³ Se l'estradatao dev'essere perseguito per altri reati o riestradato a uno Stato terzo, l'Ufficio federale fa in modo che l'audizione di cui al capoverso 2 sia fatta e verbalizzata da un'autorità giudiziaria dello Stato richiedente.

Art. 53 Verifica dell'alibi

¹ Se la persona perseguita afferma di poter provare che, al momento del fatto, non si trovava nel luogo di commissione, l'Ufficio federale procede ai chiarimenti necessari.

² Nei casi palesi, l'extradizione è negata. Negli altri casi, le prove a scarico sono comunicate allo Stato richiedente invitandolo a dichiarare entro breve termine se intende mantenere la domanda.

Art. 54⁷⁵ Extradizione semplificata

¹ Se, secondo il verbale steso da un'autorità giudiziaria, la persona perseguita rinuncia esplicitamente all'attuazione della procedura d'extradizione, l'Ufficio federale, salvo che speciali considerazioni vi si oppongano, autorizza la consegna.

⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

² La rinuncia può essere revocata fintanto che l'Ufficio federale non abbia autorizzato la consegna.

³ L'extradizione semplificata ha gli stessi effetti di un'extradizione e soggiace alle medesime condizioni. Lo Stato richiedente dev'esserne reso attento.

Sezione 5: Decisione d'extradizione

Art. 55 Competenza

¹ L'Ufficio federale decide dell'extradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.⁷⁶

² Se la persona perseguita fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nell'istruzione appaiono seri motivi per concludere al carattere politico dell'atto, la decisione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.⁷⁷ L'Ufficio federale trasmette l'inserito, con propria proposta. Alla persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito.

³ È applicabile per analogia la procedura del ricorso giusta l'articolo 25.⁷⁸

Sezione 6: Esecuzione

Art. 56 Esecutività

¹ L'extradizione può essere eseguita se la persona perseguita:

- a. chiede esplicitamente l'esecuzione immediata o
- b. non dichiara entro cinque giorni dalla notificazione della decisione di voler interporre ricorso.

² Se l'extradizione è negata, l'Ufficio federale pone fine al carcere in vista d'extradizione.

Art. 57 Estradizione

¹ L'Ufficio federale prende le disposizioni necessarie d'intesa con le autorità cantonali.

² Esso comunica allo Stato richiedente la decisione, nonché il luogo e il tempo dell'esecuzione.

⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. 30 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. 30 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

Art. 58 Sospensione. Consegna temporanea

¹ L'esecuzione dell'extradizione può essere sospesa fintanto che l'estraddando sia perseguito in Svizzera per un altro reato o debba scontarvi una sanzione restrittiva della libertà.

² Tuttavia, la consegna temporanea della persona perseguita può essere accordata se:

- a. il procedimento penale svizzero non ne sia pregiudicato e
- b. lo Stato richiedente abbia garantito di tener incarcerata la persona perseguita durante il soggiorno sul suo territorio e di riconsegnarla indipendentemente dalla sua cittadinanza.

Art. 59⁷⁹ Consegna di oggetti e beni

¹ Se le condizioni per l'extradizione sono adempiute, sono consegnati gli oggetti e i beni in possesso della persona perseguita che:

- a. possono servire come mezzi di prova, o
- b. provengono dal reato.

² Se una terza persona che ha acquisito diritti in buona fede, un'autorità o il danneggiato che abita in Svizzera fanno valere diritti sugli oggetti o i beni che possono servire come mezzi di prova, la consegna avviene soltanto se lo Stato richiedente garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento.

³ Gli oggetti o i beni che provengono dal reato comprendono:

- a. oggetti con i quali è stato commesso il reato;
- b. il prodotto o il ricavo del reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto;
- c. i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore del reato e il valore di rimpiazzo.

⁴ Gli oggetti o i beni che provengono dal reato possono essere trattenuti in Svizzera se:

- a. il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera;
- b. un'autorità fa valere diritti su di essi; o
- c. una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero.

⁵ Parimenti, oggetti o beni giusta il capoverso 1 possono essere trattenuti in Svizzera fintanto che sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera.

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

⁶ Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se:

- a. lo Stato richiedente vi acconsente;
- b. nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o
- c. la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera.

⁷ La consegna di oggetti o di beni è indipendente dall'extradizione effettiva della persona perseguita.

⁸ Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 lettera b che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004⁸⁰ sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.⁸¹

Art. 60 Diritti di pegno fiscali

¹ Se gli oggetti o i beni sono consegnati con rinuncia alla restituzione, il diritto di pegno doganale o qualsiasi altra garanzia reale giusta il diritto doganale o fiscale svizzero non possono essere fatti valere salvo che il proprietario leso dal reato sia lui stesso debitore della tassa.

² La rinuncia a un siffatto diritto di pegno può essere subordinata alla reciprocità.

Art. 61 Termine per la presa in consegna

Se, entro dieci giorni dal ricevimento dell'avviso di estradizione, lo Stato richiedente non provvede a prendere in consegna l'estraddando, questi è messo in libertà. A domanda motivata dello Stato richiedente il termine può essere prorogato fino a trenta giorni.

Art. 62 Spese

¹ In caso di estradizione all'estero, la Confederazione assume le spese di carcerazione e di trasporto in quanto nei rapporti internazionali siano usualmente a carico dello Stato richiesto.

² La proprietà privata della persona perseguita può essere impiegata per sopperire alle spese in quanto non debba essere consegnata allo Stato richiedente.

⁸⁰ RS 312.4

⁸¹ Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RS 312.4).

Parte terza: Altra assistenza

Capitolo 1: Condizioni

Sezione 1: In genere

Art. 63 Principio

¹ L'assistenza a tenore della terza parte della presente legge comprende informazioni, atti processuali e altri atti ufficiali ammessi dal diritto svizzero, in quanto sembrano necessari all'estero per un procedimento in materia penale o servono a reperire il corpo del reato.⁸²

² Entrano in linea di conto come provvedimenti d'assistenza segnatamente:

- a. la notificazione di documenti;
- b. l'assunzione di prove, in particolare la perquisizione di persone e locali, il sequestro, l'ordine di consegna, le perizie, l'audizione e il confronto di persone;
- c. la consegna di inserti e documenti;
- d. la consegna di oggetti o beni da confiscare o da restituire agli aventi diritto.⁸³

³ Sono procedimenti in materia penale segnatamente:

- a. il perseguimento di reati secondo l'articolo 1 capoverso 3;
- b. i provvedimenti amministrativi contro l'autore di un reato;
- c. l'esecuzione di sentenze penali e la grazia;
- d. la riparazione per il carcere ingiustificatamente sofferto.⁸⁴

⁴ L'assistenza può essere concessa anche alla Corte europea dei diritti dell'uomo e alla Commissione europea dei diritti dell'uomo per procedimenti concernenti la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in materia penale.

⁵ L'assistenza volta a scagionare la persona perseguita è ammissibile anche se vi sono motivi d'irricevibilità secondo gli articoli 3 a 5.

Art. 64 Provvedimenti coercitivi

¹ I provvedimenti secondo l'articolo 63, se implicano l'applicazione della coercizione processuale, possono essere ordinati soltanto ove dall'esposizione dei fatti risulti che l'atto perseguito all'estero denota gli elementi obiettivi di una fattispecie punibile secondo il diritto svizzero. Essi devono essere eseguiti secondo il diritto svizzero.

⁸² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

⁸³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

² Se l'atto perseguito all'estero è impunito in Svizzera, i provvedimenti di cui all'articolo 63 implicanti la coazione processuale sono ammissibili:

- a. a discarico della persona perseguita;
- b. quando l'atto perseguito costituisce un atto sessuale su minorenni.⁸⁵

Art. 65⁸⁶ Applicazione del diritto straniero

¹ Su domanda esplicita dello Stato estero:

- a. le deposizioni dei testimoni e dei periti sono asseverate nella forma prescritta dal diritto dello Stato richiedente, anche se il diritto svizzero determinante non prevede l'asseverazione;
- b. può essere tenuto conto delle forme necessarie per l'ammissione giudiziale di altri mezzi di prova.

² Le forme di asseverazione e d'acquisizione di mezzi di prova giusta il capoverso 1 devono essere compatibili con il diritto svizzero e non arrecare pregiudizi essenziali alle persone coinvolte.

³ La deposizione può anche essere rifiutata se ciò sia previsto dal diritto dello Stato richiedente o se, giusta il diritto di questo Stato o dello Stato in cui abita il deponente, il fatto di deporre può implicare sanzioni penali o disciplinari.

Art. 65a⁸⁷ Presenza di partecipanti al processo all'estero

¹ Ai partecipanti al processo all'estero può essere consentita la presenza ad operazioni di assistenza giudiziaria nonché la consultazione degli atti qualora lo Stato richiedente ne faccia richiesta in base al suo ordinamento giuridico.

² La loro presenza può parimenti essere ammessa qualora possa agevolare considerevolmente l'esecuzione della domanda o il procedimento penale all'estero.

³ Tale presenza non può avere come conseguenza che fatti inerenti alla sfera segreta siano portati a loro conoscenza prima che l'autorità competente abbia deciso sulla concessione e la portata dell'assistenza.

Art. 66 Ne bis in idem⁸⁸

¹ L'assistenza può essere negata se la persona perseguita dimora in Svizzera e quivi è già in corso un procedimento penale per il fatto cui si riferisce la domanda.

⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3534; FF 1999 1669).

⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

⁸⁷ Introdotto dal dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

² L'assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa qualora il procedimento all'estero non sia diretto esclusivamente contro la persona perseguita che dimora in Svizzera o qualora il disbrigo della domanda serva a sua discolpa.⁸⁹

Art. 67⁹⁰ Principio della specialità

¹ Le informazioni e i documenti ottenuti mercé l'assistenza non possono essere usati nello Stato richiedente né a scopo d'indagine né come mezzi di prova in procedimenti vertenti su fatti per cui l'assistenza è inammissibile.

² Qualsiasi altro uso sottostà al consenso dell'Ufficio federale. Tale consenso non è necessario se:

- a. il fatto cui si riferisce la domanda costituisce un'altra fattispecie penale per la quale l'assistenza giudiziaria è ammissibile, o
- b. il procedimento penale estero è diretto contro un'altra persona che ha partecipato al reato.

³ L'autorizzazione a presenziare ad operazioni d'assistenza giudiziaria e a consultare gli atti è subordinata alla stessa condizione (art. 65a cpv. 1).

Art. 67a⁹¹ Trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni

¹ L'autorità di perseguimento penale può trasmettere spontaneamente a un'autorità omologa estera mezzi di prova acquisiti per la propria inchiesta, se ritiene che tale comunicazione sia idonea a:

- a. promuovere un procedimento penale, o
- b. facilitare un'istruzione penale pendente.

² La trasmissione di cui al capoverso 1 non ha alcun effetto sul procedimento penale pendente in Svizzera.

³ Senza il consenso dell'Ufficio federale nessun mezzo di prova può essere trasmesso ad un altro Stato con il quale non esiste alcun accordo internazionale.

⁴ I capoversi 1 e 2 non si applicano ai mezzi di prova inerenti alla sfera segreta.

⁵ Informazioni inerenti alla sfera segreta possono essere fornite se permettono allo Stato estero di presentare una domanda d'assistenza giudiziaria alla Svizzera.

⁶ Ciascuna trasmissione spontanea deve essere registrata in un verbale.

⁸⁹ Introdotta dal dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

⁹¹ Introdotta dal dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

Sezione 2: Singoli provvedimenti d'assistenza

Art. 68 Notificazioni. In genere

¹ I documenti chiesti a un'autorità svizzera possono essere notificati mediante semplice consegna al destinatario o per mezzo della posta.

² Il Consiglio federale può dichiarare ammissibile la notificazione di documenti provenienti dall'estero direttamente al destinatario in Svizzera. Esso disciplina le condizioni.

³ La notificazione si ha per avvenuta qualora l'accettazione o la non accettazione del documento è confermata per scritto.

Art. 69 Notificazione di citazioni. Salvacondotto

¹ Chiunque riceve una citazione a comparire davanti a un'autorità estera non è tenuto a ottemperarvi.

² Le citazioni che contengono comminatorie coercitive non sono notificate.

³ La notificazione di una citazione può essere subordinata alla condizione che al destinatario sia assicurato un salvacondotto per un adeguato periodo di tempo e la libera uscita dal territorio dello Stato richiedente. A richiesta del destinatario, l'autorità notificante chiede allo Stato richiedente, prima di trasmettergli la prova della notificazione, di dargli, per scritto, un'assicurazione in tal senso.

Art. 70 Consegna di carcerati

¹ Una persona incarcerata in Svizzera può essere consegnata a un'autorità estera a scopo d'indagini se le è accordato un salvacondotto ed è garantito ch'essa sarà mantenuta in carcere e, a richiesta, ricondotta in Svizzera.

² Le persone non incolpate all'estero, e gli Svizzeri possono essere consegnati soltanto se vi acconsentono per scritto. Il consenso non è richiesto se la consegna è necessaria per la trattazione di una domanda svizzera d'assistenza o per un confronto all'estero con altre persone.

Art. 71⁹²

Art. 72 Mantenimento della carcerazione

¹ Se un carcerato è consegnato temporaneamente alle autorità svizzere a scopo di esecuzione di un provvedimento d'assistenza, l'ordine di arresto spiccato all'estero nei suoi confronti è efficace durante il soggiorno in Svizzera.

² Durante il transito, la persona perseguita rimane in stato d'arresto in base all'ordine di transito dell'Ufficio federale.

⁹² Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

³ In questi casi, la scarcerazione è subordinata al consenso dell'autorità estera competente.

Art. 73 Salvacondotto in Svizzera

¹ Una persona dimorante abitualmente all'estero, se giunge in Svizzera per ottemperare a una citazione in una causa penale, non può essere perseguita né ristretta nella sua libertà personale per motivi anteriori al suo arrivo.

² La persona perseguita non beneficia di salvacondotto per i fatti menzionati nella citazione.

³ La protezione secondo il capoverso 1 cessa qualora tale persona lasci la Svizzera, il più tardi però tre giorni dopo essere stata congedata dall'autorità che l'ha citata.

Art. 74⁹³ Consegna di mezzi di prova

¹ Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80*d*).

² Se una terza persona che ha acquisito diritti in buona fede, un'autorità o il danneggiato che dimora abitualmente in Svizzera fanno valere diritti sugli oggetti, i documenti o i beni giusta il capoverso 1, quest'ultimi sono consegnati soltanto se lo Stato richiedente ne garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento.

³ La consegna può essere rinviata fintanto che gli oggetti, i documenti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera.

⁴ I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60.

Art. 74^a⁹⁴ Consegna a scopo di confisca o di restituzione

¹ Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80*d*).

² Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono:

- a. oggetti con i quali è stato commesso un reato;
- b. il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto;
- c. i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo.

³ La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente.

⁹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

⁹⁴ Introdotto dal dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

⁴ Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere tratti in Svizzera se:

- a. il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera;
- b. un'autorità fa valere diritti su di essi;
- c. una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero;
- d. gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera.

⁵ Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se:

- a. lo Stato richiedente vi acconsente;
- b. nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o
- c. la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera.

⁶ I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60.

⁷ Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004⁹⁵ sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.⁹⁶

Capitolo 2: Procedura

Sezione 1: Domande d'assistenza

Art. 75 Legittimazione

¹ Possono domandare l'assistenza le autorità chiamate a perseguire infrazioni o a decidere in altri procedimenti cui s'applica la presente legge.

² Le autorità svizzere possono procedere a operazioni processuali, che secondo le prescrizioni dello Stato richiedente sono di spettanza delle parti, anche a domanda delle parti legittimate a tal fine.

³ L'Ufficio federale presenta la domanda se l'assistenza è necessaria fuori di un procedimento penale.⁹⁷

⁹⁵ RS 312.4

⁹⁶ Introdotta dal n. 2 dell'all. alla LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RS 312.4).

⁹⁷ Introdotta dal n. 1 della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

Art. 75a⁹⁸ Domande della polizia

¹ Gli organi supremi di polizia federali e cantonali possono, in proprio nome, presentare domande secondo l'articolo 63 e dar seguito a quelle di autorità estere.

² Sono escluse le domande:

- a. implicanti l'applicazione della coercizione processuale;
- b. volte a ottenere informazioni o a far ordinare provvedimenti in procedimenti concernenti l'estradizione, il perseguimento penale in via sostitutiva o l'esecuzione di decisioni penali;
- c. per la consegna di decisioni o inserti penali.

Art. 76 Contenuto e documenti a sostegno

Oltre alle indicazioni e ai documenti di cui all'articolo 28 devono essere indicati o allegati alla domanda:

- a. per le notificazioni: il nome e l'indirizzo del destinatario e la sua posizione nel procedimento, come anche il genere del documento da notificare;
- b. per il transito: uno dei documenti di cui all'articolo 41;
- c. per la perquisizione di persone o locali, il sequestro o la consegna di cose: la conferma che questi provvedimenti sono ammissibili nello Stato richiedente.

Art. 77 Iter⁹⁹

¹ Le domande estere sono indirizzate all'autorità cantonale competente per il tramite dell'Ufficio federale.

² Le domande d'informazioni concernenti il casellario giudiziale o d'accertamento d'identità di una persona sono indirizzate all'Ufficio federale¹⁰⁰.

Sezione 2:¹⁰¹ **Disbrigo della domanda****Art. 78** Accettazione e trasmissione

¹ Fatta salva la trasmissione diretta all'autorità cantonale o federale competente per l'esecuzione, l'Ufficio federale riceve le domande estere.

⁹⁸ Introdotto dal dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

¹⁰⁰ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

¹⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

² L'Ufficio federale esamina sommariamente se la domanda soddisfa le esigenze formali e la trasmette all'autorità d'esecuzione competente, eccetto che sembri manifestamente inammissibile.

³ Se necessario, l'Ufficio federale rinvia la domanda allo Stato richiedente a scopo di modifica o completamento.

⁴ L'accettazione e la trasmissione della domanda all'autorità competente non possono essere impugnate.

⁵ Sono fatte salve le disposizioni procedurali giusta l'articolo 18.

Art. 79 Deferimento dell'esecuzione

¹ Se il disbrigo della domanda esige indagini in più Cantoni o se essa concerne anche un'autorità federale, l'Ufficio federale può affidarne l'esecuzione a un'unica autorità. Gli articoli 352–355 del Codice penale¹⁰² sono applicabili per analogia.

² L'Ufficio federale può deferire l'esecuzione parziale o totale della domanda all'autorità federale che sarebbe competente a reprimere se il reato fosse stato commesso in Svizzera.

³ L'Ufficio federale può deferire all'autorità incaricata anche l'esecuzione di domande complementari.

⁴ La designazione dell'autorità cantonale o federale a cui è stata affidata la direzione della procedura non può essere contestata.

Art. 79a Decisione dell'Ufficio federale

L'Ufficio federale può statuire sull'ammissibilità dell'assistenza e delegare l'esecuzione a un'autorità cantonale oppure decidere lui stesso sull'esecuzione:

- a. qualora la domanda richieda indagini in più Cantoni;
- b. qualora l'autorità cantonale competente non sia in grado di decidere entro un termine ragionevole, o
- c. in casi complessi o di particolare importanza.

Art. 80 Esame preliminare

¹ L'autorità d'esecuzione cantonale o federale procede a un esame preliminare della domanda.

² Se la domanda è irricevibile, l'autorità d'esecuzione la rinvia all'autorità richiedente servendosi della stessa via per la quale le era pervenuta.

¹⁰² RS 311.0

Art. 80a Entrata nel merito e esecuzione

¹ L'autorità d'esecuzione prende con motivazione sommaria una decisione di entrata nel merito e ordina gli atti d'assistenza giudiziaria ammissibili.

² Essa esegue gli atti di assistenza giudiziaria secondo il proprio diritto procedurale.

Art. 80b Partecipazione al procedimento ed esame degli atti

¹ Gli aventi diritto possono partecipare al procedimento ed esaminare gli atti sempreché ciò sia necessario alla tutela dei loro interessi.

² I diritti giusta il capoverso 1 possono essere limitati soltanto nei seguenti casi:

- a. nell'interesse del procedimento estero;
- b. per la protezione di un interesse giuridico essenziale a domanda dello Stato richiedente;
- c. per la natura o il carattere urgente delle misure da prendere;
- d. per la protezione di interessi privati essenziali;
- e. nell'interesse di un procedimento svizzero.

³ Il diniego d'esame o di partecipazione al procedimento dev'essere ristretto agli atti e operazioni soggetti a segreto.

Art. 80c Esecuzione semplificata

¹ Gli aventi diritto, specialmente i detentori di documenti, informazioni o beni possono consentirne la consegna fino alla chiusura della procedura. Il consenso è irrevocabile.

² Se tutti gli aventi diritto acconsentono, l'autorità competente registra il consenso per scritto e chiude la procedura.

³ Se la consegna concerne solo una parte dei documenti, delle informazioni o dei beni richiesti, la procedura ordinaria si applica alla parte restante.

Art. 80d Chiusura della procedura d'assistenza

L'autorità d'esecuzione, qualora ritenga ultimato il disbrigo parziale o totale della domanda, emana una decisione motivata concernente la concessione e la portata dell'assistenza giudiziaria.

Sezione 3:¹⁰³ Ricorso

Art. 80e¹⁰⁴ Ricorso contro le decisioni dell'autorità d'esecuzione

¹ La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

² Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugunate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante:

- a. il sequestro di beni e valori; o
- b. la presenza di persone che partecipano al processo all'estero.

³ Si applica per analogia l'articolo 80/ capoversi 2 e 3.

Art. 80f e 80g¹⁰⁵

Art. 80h Diritto di ricorrere

Ha diritto di ricorrere:

- a. l'Ufficio federale;
- b. chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.

Art. 80i Motivi di ricorso

¹ Il ricorrente può far valere:

- a. la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
- b. l'applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero nei casi di cui all'articolo 65.

² ...¹⁰⁶

¹⁰³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU **1997** 114 130; FF **1995** III 1).

¹⁰⁴ Nuovo testo giusta il n. 30 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

¹⁰⁵ Abrogati dal n. 30 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

¹⁰⁶ Abrogato dal n. 30 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

Art. 80k Termine di ricorso

Il termine di ricorso contro la decisione finale è di trenta giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, di dieci giorni dalla comunicazione per scritto della decisione.

Art. 80l Effetto sospensivo

¹ Hanno effetto sospensivo soltanto i ricorsi contro la decisione finale o contro qualsiasi altra decisione che autorizza la trasmissione all'estero di informazioni inerenti alla sfera segreta personale o la consegna di oggetti o di beni.¹⁰⁷

² Ogni decisione incidentale anteriore alla decisione finale è immediatamente esecutiva.

³ La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale può accordare l'effetto sospensivo al ricorso contro una decisione incidentale secondo il capoverso 2 se l'avente diritto rende verosimile che essa gli arreca un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi dell'articolo 80e capoverso 2.¹⁰⁸

Sezione 4:¹⁰⁹ **Disposizioni speciali****Art. 80m** Notificazione di decisioni

¹ L'autorità d'esecuzione e l'autorità di ricorso notificano le loro decisioni:

- a. all'avente diritto abitante in Svizzera;
- b. all'avente diritto residente all'estero, se ha eletto domicilio in Svizzera.

² Il diritto alla notificazione si estingue allorché la decisione di chiusura del procedimento d'assistenza giudiziaria diventa esecutiva.

Art. 80n Diritto d'informazione

¹ Il detentore di documenti ha il diritto d'informare il suo mandante dell'esistenza di una domanda e di tutti i fatti a essa connessi, se l'autorità competente non l'ha esplicitamente vietato, a titolo eccezionale, comminandogli le sanzioni penali di cui all'articolo 292 del Codice penale¹¹⁰.

² Se entra nel merito di un procedimento pendente, l'avente diritto non può più impugnare le precedenti decisioni finali passate in giudicato.

¹⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. 30 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

¹⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. 30 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

¹⁰⁹ Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

¹¹⁰ RS 311.0

Art. 80o Richiesta di informazioni complementari allo Stato richiedente

¹ Se sono necessarie informazioni complementari, l'Ufficio federale le chiede allo Stato richiedente su richiesta dell'autorità d'esecuzione o dell'autorità di ricorso.

² L'autorità competente sospende se del caso totalmente o parzialmente il disbrigo della domanda e decide sui punti che, secondo lo stato degli atti, possono essere giudicati.

³ L'Ufficio federale assegna allo Stato richiedente un termine congruo per la risposta. Scaduto infruttuosamente tale termine, la domanda d'assistenza giudiziaria viene esaminata sulla base dello stato degli atti.

Art. 80p Oneri subordinati ad accettazione

¹ L'autorità d'esecuzione e l'autorità di ricorso nonché l'Ufficio federale possono subordinare totalmente o parzialmente ad oneri la concessione dell'assistenza giudiziaria.

² L'Ufficio federale comunica gli oneri allo Stato richiedente qualora la decisione inerente alla concessione e alla portata dell'assistenza giudiziaria sia passata in giudicato, fissandogli un termine congruo per dichiararne l'accettazione o il rifiuto. Scaduto inutilizzato tale termine, l'assistenza giudiziaria può essere concessa sui punti non subordinati ad alcun onere.

³ L'Ufficio federale esamina se la risposta dello Stato richiedente soddisfa gli oneri richiesti.

⁴ La decisione dell'Ufficio federale può essere impugnata entro dieci giorni dalla sua comunicazione scritta con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. La decisione della Corte dei reclami penali è definitiva.¹¹¹

Art. 80q Spese

Allo Stato richiedente sono accollate le spese per:

- a. i periti;
- b. la consegna di oggetti e di beni a scopo di restituzione agli aventi diritto.

Art. 81 a 84¹¹²

¹¹¹ Nuovo testo giusta il n. 30 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **173.32**).

¹¹² Abrogati dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU **1997** 114; FF **1995** III 1).

Parte quarta: Perseguimento penale in via sostitutiva

Capitolo 1: Condizioni

Sezione 1: Assunzione da parte della Svizzera

Art. 85 Principio

¹ A domanda e in sostituzione dello Stato in cui il reato è stato commesso la Svizzera può procedere penalmente per un reato commesso all'estero se:

- a. l'estradizione è inammissibile;
- b. la persona perseguita deve rispondere in Svizzera di altri reati più gravi e
- c. è garantito che lo Stato richiedente, dopo l'assoluzione o l'esecuzione penale in Svizzera, non procederà ulteriormente per lo stesso fatto contro la persona perseguita.

² Il perseguimento penale di uno straniero dimorante abitualmente in Svizzera può essere assunto anche se l'estradizione non si giustifica e l'assunzione del perseguimento sembra opportuna riguardo alle condizioni personali e al reinserimento sociale di costui.

³ Queste disposizioni non sono applicabili se, in base a un'altra prescrizione, il reato sottostà alla giurisdizione svizzera.¹¹³

Art. 86 Diritto applicabile

¹ Il reato è giudicato secondo il diritto svizzero, come se fosse stato commesso in Svizzera.

² Se più favorevole, è applicabile il diritto straniero. Il giudice può infliggere soltanto le sanzioni previste dal diritto svizzero.

³ Il procedimento contumaciale è inammissibile.

Art. 87 Foro

Se non già altrimenti costituito, il foro svizzero è stabilito giusta l'articolo 348 del Codice penale svizzero¹¹⁴.

Sezione 2: Delega all'estero

Art. 88 Condizioni

Si può chiedere a uno Stato estero di assumere il perseguimento penale per un reato soggetto alla giurisdizione svizzera se la sua legislazione ne ammette il perseguimento e la repressione giudiziaria e la persona perseguita:

¹¹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

¹¹⁴ RS 311.0

- a. dimora in questo Stato e la sua estradizione alla Svizzera è inappropriata o inammissibile, o
- b. è estradata a questo Stato e la delega del perseguimento penale ne consentirà verosimilmente un migliore reinserimento sociale.

Art. 89 Effetti

¹ Se uno Stato estero assume il perseguimento penale, le autorità svizzere non possono prendere altri provvedimenti per lo stesso reato contro la persona perseguita:

- a. fintanto che lo Stato richiesto non abbia comunicato di non essere in grado di portare a termine il procedimento, o
- b. se, in base a una decisione presa in questo Stato, sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 5 lettera a o b.

² La prescrizione secondo il diritto svizzero è sospesa per tutta la durata del procedimento nello Stato richiesto, inclusa l'esecuzione penale.¹¹⁵

³ Se la persona perseguita gli è stata estradata per altri fatti, lo Stato richiesto, nella misura in cui dà seguito alla domanda di perseguimento penale, non è tenuto ad osservare le condizioni d'extradizione giusta l'articolo 38.

Capitolo 2: Procedura

Art. 90 Documenti a sostegno

Oltre ai documenti di cui all'articolo 28 capoverso 3, la domanda dev'essere corredata dell'inserito penale e degli eventuali elementi di prova.

Art. 91 Decisione sulla domanda

¹ L'Ufficio federale, dopo aver conferito con l'autorità incaricata del perseguimento penale, decide se accettare la domanda straniera.

² Se l'accetta, esso trasmette l'inserito all'autorità incaricata del perseguimento penale e ne informa lo Stato richiedente e l'interessato.

³ La decisione non obbliga ad aprire il procedimento penale.

⁴ L'Ufficio federale può rifiutare l'assunzione del perseguimento penale se vi si oppongono motivi gravi o l'importanza del reato non la giustifichi.

¹¹⁵ La sospensione della prescrizione è abrogata dagli art. 97 seg. CP (RS **311.0**) e sostituita in caso di prescrizione della pena da una prolungazione del termine ordinario (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

Art. 92 Atti d'istruzione esteri

Nel procedimento penale, gli atti d'istruzione eseguiti dalle autorità dello Stato richiedente secondo il diritto di questo sono equiparati a quelli svizzeri corrispondenti.

Art. 93 Spese

¹ Le spese procedurali stabilite dallo Stato richiedente sono aggiunte a quelle del procedimento in Svizzera e riscosse. Esse non sono rimborsate allo Stato richiedente.

² I Cantoni dispongono circa il ricavo delle multe e, fatta salva l'applicazione della legge federale del 19 marzo 2004¹¹⁶ sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, circa gli oggetti confiscati.¹¹⁷

³ Lo Stato richiesto, se assume il perseguimento, è informato delle spese procedurali occorse in Svizzera fino a tale momento. Queste spese non sono ripetute.

Parte quinta: Esecuzione di decisioni penali**Capitolo 1: Condizioni****Sezione 1: Assunzione da parte della Svizzera****Art. 94** Principio

¹ Le decisioni penali definitive e esecutive di uno Stato estero possono a sua domanda essere eseguite se:

- a. il condannato dimora abitualmente in Svizzera o deve rispondervi di un grave reato;
- b. oggetto della condanna è un reato commesso all'estero che sarebbe punibile se commesso in Svizzera, e
- c. l'esecuzione sembra opportuna in Svizzera, segnatamente per un motivo menzionato nell'articolo 85 capoversi 1 e 2, o esclusa nello Stato richiedente.

² Le sanzioni inflitte all'estero vengono eseguite in quanto non eccedano il massimo previsto dal diritto svizzero per un reato dello stesso genere. Le sanzioni che non raggiungono il minimo previsto dal diritto svizzero possono essere eseguite.

³ ...¹¹⁸

⁴ Se lo Stato richiedente concede la reciprocità, le multe, come anche le spese dei procedimenti di cui all'articolo 63, possono essere riscosse anche se il condannato dimora abitualmente all'estero, purché disponga di beni in Svizzera.

¹¹⁶ RS 312.4

¹¹⁷ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RS 312.4).

¹¹⁸ Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 95 Inammissibilità della dichiarazione di esecutività

¹ La dichiarazione di esecutività (exequatur) è inammissibile se:

- a.¹¹⁹ la condanna è stata pronunciata in un momento in cui, applicando il diritto svizzero, l'azione penale sarebbe già caduta in prescrizione assoluta;
- b. la sanzione sarebbe prescritta secondo il diritto svizzero qualora un'autorità svizzera l'avesse pronunciata nello stesso momento, o
- c. il fatto sottostà parimente alla giurisdizione svizzera e, secondo il diritto svizzero, per altri motivi non potrebbe essere inflitta una sanzione.

² Le decisioni sulle spese possono essere dichiarate esecutive soltanto se le spese devono essere pagate allo Stato.

Art. 96 Rifiuto dell'esecuzione

Il giudice rifiuta totalmente o parzialmente l'esecuzione se:

- a. per altri reati, il condannato è incorso in Svizzera in una sanzione restrittiva della libertà o l'esecuzione richiesta importasse manifestamente una punizione più severa di quella che sarebbe inflitta in Svizzera per insieme dei reati, o
- b. l'applicazione in Svizzera di un effetto penale accessorio è inammissibile, o
- c. egli ritiene che il condannato si oppone con buoni motivi all'esecuzione di una decisione o di un ordine penale contumaciale contro cui, secondo il diritto dello Stato richiedente, non si può più fare opposizione né interporre rimedio giuridico.

Art. 97 Carattere vincolante degli accertamenti di fatto

Nel giudicare la punibilità e la procedibilità secondo il diritto svizzero, il giudice è vincolato dagli accertamenti di fatto su cui si fonda la decisione. Se questi non bastano, possono essere ordinate assunzioni di prove.

Art. 98 Effetti dell'assunzione

Se la Svizzera assume l'esecuzione, nessun procedimento penale per lo stesso reato può essere aperto o continuato in Svizzera contro il condannato.

Art. 99 Utilizzazione di stabilimenti svizzeri da parte estera

¹ Qualora manchino i presupposti di cui all'articolo 94 capoverso 1, le sanzioni restrittive della libertà pronunciate in uno Stato estero contro una persona che non ha la cittadinanza svizzera possono essere eseguite in Svizzera secondo il diritto svizzero, se questo Stato non può eseguirle da sé.

² In questo caso, il fondamento giuridico per la restrizione in Svizzera della libertà personale della persona perseguita è la decisione estera definitiva e esecutiva.

¹¹⁹ In merito alla prescrizione cfr. ora gli art. 97 segg. CP (RS 311.0; RU 2006 3459; FF 1999 1669).

³ Le persone consegnate alla Svizzera in virtù del capoverso 1 non possono, salvo diverso accordo con le autorità competenti dello Stato che le ha consegnate, essere perseguite, punite o estradate a uno Stato terzo da parte delle autorità svizzere a cagione di reati commessi prima della consegna e non oggetto della condanna. Questi effetti decadono dieci giorni dopo la liberazione condizionale o definitiva dallo stabilimento.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Sezione 2: Delega all'estero

Art. 100 Principio

Si può chiedere a uno Stato estero di assumere l'esecuzione di una decisione penale svizzera se:

- a. l'osservanza del carattere vincolante della decisione a tenore dell'articolo 97 è garantita e
- b. la delega dell'esecuzione consente verosimilmente un miglior reinserimento sociale del condannato o la Svizzera non può ottenerne l'estradizione.

Art. 101 Condizioni della consegna

¹ Il condannato incarcerato in Svizzera può essere consegnato per l'esecuzione secondo l'articolo 100 soltanto se vi acconsente e se vi è motivo di credere che lo Stato richiesto osserverà le condizioni stabilite dall'Ufficio federale.

² Se un accordo internazionale ratificato dalla Svizzera lo prevede, il condannato può essere consegnato senza il suo consenso. In questo caso, le condizioni e gli effetti della consegna sono retti esclusivamente dall'accordo.¹²⁰

Art. 102 Effetti della delega

¹ Se uno Stato estero assume l'esecuzione della decisione penale, l'autorità svizzera si astiene dall'esecuzione fintanto che lo Stato richiesto non abbia comunicato di non portarla a termine.

² Il condannato può essere incarcerato per cautelare il suo trasferimento.

³ L'articolo 89 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

¹²⁰ Introdotta dall'art. 2 del DF del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4161 4162; FF 2002 3864).

Capitolo 2: Procedura

Sezione 1: Domanda

Art. 103 Documenti a sostegno

Oltre ai documenti di cui all'articolo 28 capoverso 3, alla domanda devono essere allegati:

- a. l'originale o una riproduzione ufficialmente certificata conforme della decisione, con la conferma dell'esecutività;
- b. un'attestazione circa la carcerazione scontata nello Stato richiedente;
- c. a domanda dello Stato richiesto, l'originale o una copia ufficialmente certificata conforme dell'insero penale.

Art. 104 Decisione sulla domanda

¹ L'Ufficio federale, dopo aver conferito con l'autorità d'esecuzione, decide se accettare la domanda estera. Se l'accetta, trasmette l'insero e la sua proposta a questa autorità e ne informa lo Stato richiedente. L'articolo 91 capoverso 4 è applicabile per analogia.

² Se vi è giurisdizione svizzera e la sanzione pronunciata all'estero è più severa di quella prevista dal diritto svizzero, a domanda dello Stato richiedente in luogo dell'esecuzione può essere assunto il perseguimento penale.

Sezione 2: Procedura d'exequatur

Art. 105 Giudice competente

Il giudice competente secondo l'articolo 348 del Codice penale svizzero¹²¹ informa il condannato sulla procedura, lo sente sull'affare in presenza del patrocinatore e decide dell'esecuzione.

Art. 106 Dichiarazione di esecutività

¹ Il giudice esamina d'ufficio se sono adempiute le condizioni d'esecuzione e assume le prove necessarie.

² Se le condizioni sono adempiute, il giudice dichiara esecutiva la decisione e prende le disposizioni necessarie per l'esecuzione.

³ La decisione è emessa in forma di sentenza motivata. Il diritto cantonale prevede un rimedio giuridico.

¹²¹ RS 311.0

Sezione 3: Esecuzione

Art. 107 Esecuzione della sanzione

¹ La sanzione stabilita dal giudice è eseguita secondo il diritto svizzero.

² L'esecuzione cessa con l'estinzione o l'abrogazione dell'esecutività della decisione nello Stato richiedente.

³ Se è stata eseguita soltanto una decisione sulle spese, le somme riscosse, dedotti gli esborsi, sono consegnate allo Stato richiedente sempreché accordi la reciprocità.

Art. 108 Spese

Oltre a quelle per l'esecuzione della sanzione sono spese a tenore dell'articolo 31 anche quelle per la procedura d'executur e la rimanente esecuzione.

Parte sesta: Disposizioni finali

Art. 109 Abrogazione e modifica del diritto in vigore

¹ La legge federale del 22 gennaio 1892¹²² sull'estradizione agli Stati stranieri è abrogata.

² a. Il Codice penale svizzero¹²³ è modificato come segue:

Art. 75^{bis}

...

Disposizione transitoria

...

b. I testi corrispondenti sono inseriti nel Codice penale militare¹²⁴ come articolo 56^{bis} e come disposizione transitoria.

³ La legge federale del 16 dicembre 1943¹²⁵ sull'organizzazione giudiziaria è modificata come segue:

¹²² [CS 3 481]

¹²³ RS 311.0. Le modifiche qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.

¹²⁴ RS 321.0

¹²⁵ [CS 3 499; RU 1948 899 art. 86, 1955 899 art. 118, 1959 921, 1969 755 art. 80 lett. b 784, 1977 237 n. II 3 862 art. 52 n. 2 1323 n. III, 1978 688 art. 88 n. 3 1450, 1979 42, 1980 31 n. IV 1718 art. 52 n. 2 1819 art. 12 cpv. 1, 1982 1676 all. n. 13, 1983 1886 art. 36 n. 1, 1986 926 art. 59 n. 1, 1987 226 n. II 1 1665 n. II, 1988 1776 all. II 1, 1989 504 art. 33 lett. a, 1990 938 n. III cpv. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 n. 1 1945 all. n. 1, 1995 1227 all. n. 3 4093 all. n. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 all. n. 2 1498 all. n. 2, 1997 1155 all. n. 6 2465 all. n. 5, 1998 2847 all. n. 3 3033 all. n. 2, 1999 1118 all. n. 1 3071 n. I 2, 2000 273 all. n. 6 416 n. I 2 505 n. I 1 2355 all. n. 1 2719, 2001 114 n. I 4 894 art. 40 n. 3 1029 art. I 1 cpv. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 n. 1 2767 n. II 3988 all. n. 1, 2003 2133 all. n. 7 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, 2004 1985 all. n. II 1 4719 all. n. II 1, 2005 5685 all. n. 7. RU 2006 1205 art. 131 cpv. 1].

*Art. 100 lett. f*¹²⁶

...

Art. 110 Disposizioni transitorie

¹ I procedimenti d'extradizione pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono ultimati secondo le disposizioni procedurali della legge federale del 22 gennaio 1892¹²⁷ sull'extradizione agli Stati stranieri.

² Il perseguimento penale e l'esecuzione di decisioni penali giusta le parti quarta e quinta possono essere assunti soltanto se il reato cui si riferisce la domanda è stato commesso dopo l'entrata in vigore della presente legge.

³ Il Consiglio federale può dar seguito a una domanda di estradizione o d'altra assistenza a cagione di reati imprescrittibili giusta gli articoli 75^{bis} del Codice penale svizzero¹²⁸ o 56^{bis} del Codice penale militare¹²⁹ anche se l'azione penale o la pena erano già prescritte all'entrata in vigore di queste disposizioni.¹³⁰

Art. 110a¹³¹ Disposizione transitoria relativa alla modifica del 4 ottobre 1996

Le disposizioni della presente legge nel tenore modificato il 4 ottobre 1996 si applicano a tutte le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore.

Art. 110b¹³² Disposizione transitoria relativa alla modifica del 17 giugno 2005

Alle procedure di ricorso contro le decisioni di prima istanza emanate prima dell'entrata in vigore della modifica della presente legge del 17 giugno 2005 si applica il diritto anteriore.

Art. 111 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

² Esso può costituire una commissione permanente per esaminare se l'importanza del reato giustifica la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta. I membri della commissione sono tenuti al segreto come i funzionari federali.

¹²⁶ Questa disposizione ha ora un nuovo testo.

¹²⁷ [CS 3 481]

¹²⁸ RS 311.0. Corrisponde attualmente all'art. 101 CP (RU 2006 3459).

¹²⁹ RS 321.0. Corrisponde attualmente all'art. 59 CPM (RU 2006 3389).

¹³⁰ Corrisponde ora all'art. 101 CP (RS 311.0; RU 2006 3459).

¹³¹ Introdotto dal dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

¹³² Introdotto dal n. 30 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

Art. 112 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1983¹³³

¹³³ DCF del 24 feb. 1982 (RU 1982 877).

